



# *Università degli studi di Palermo*

## REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI Palermo

### Titolo I

#### Dottorati di Ricerca con sede amministrativa Palermo

#### **Art.1 – Ambito di applicazione e soggetti interessati**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4 secondo comma della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, sulla base del "Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca" adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto 30 Aprile 1999 n. 224 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.162 del 13.7.1999, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Palermo.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti anche in consorzio con altre università o con convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale e strutture e attrezzature idonee alla ricerca, risultanti da atti deliberativi di detti soggetti e sottoscritti dai rispettivi contraenti.
3. L'Ateneo favorisce l'istituzione delle Scuole di Dottorato di ricerca connotate dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro area scientifico disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico e produttivo nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed Enti pubblici e privati anche stranieri.

#### **Art.2 – Istituzione e requisiti di idoneità**

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca.  
Le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi devono essere inoltrate dai Consigli di Dipartimento o di Centro Interdipartimentale entro il 15 marzo di ciascun anno.  
Le proposte d'istituzione o rinnovo delle scuole di dottorato di cui all'art. 1, comma 3, possono essere inoltrate dalle Facoltà su proposta motivata dei Dipartimenti cui afferiscono le macro aree disciplinari interessate.
2. Tali proposte vengono sottoposte:
  - Al Senato Accademico per la valutazione della coerenza del percorso formativo con gli indirizzi generali di politica della ricerca dell'Ateneo, la congruità e la qualità delle risorse di docenza, la disponibilità di adeguate strutture di ricerca;
  - Al Nucleo di Valutazione interno per la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo comma 7;
  - Al Consiglio di Amministrazione per gli aspetti finanziari.
3. Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di Dottorato non può essere inferiore a tre.
4. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di uno o più settori scientifico-disciplinari o di macro aree scientifico disciplinari.
5. Sono requisiti di idoneità:
  - a) la partecipazione, al Collegio dei Docenti, di almeno dodici tra professori di ruolo e ricercatori universitari confermati (questi ultimi in misura non superiore ad 1/3 dell'intero Collegio) afferenti ai settori scientifico disciplinari di riferimento del Corso, in possesso



# *Università degli studi di Palermo*

di documentata e qualificata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio, valutata secondo i parametri CIVR, (art.11 D.M. Miur n.2206 del 16/12/2003) in servizio presso l'Ateneo o nelle Università consorziate.

Possono altresì far parte del Collegio, in soprannumero, studiosi di alta qualificazione scientifica, in possesso di documentata e qualificata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio, valutata secondo i parametri CIVR, (art.11 D.M. Miur n.2206 del 16/12/2003), appartenenti ad Enti Consorziati.

Ogni docente deve garantire il completamento di un intero ciclo, ferma restando l'impossibilità di far parte di più Collegi di dottorato contemporaneamente.

Dovrà essere garantita la presenza di un numero di tutor proporzionata al numero di corsisti.

Per i corsi di dottorato di cui all'art. 1, comma 3, costituisce requisito d'idoneità la partecipazione di un congruo numero di Professori e Ricercatori universitari confermati afferenti alle macro aree interessate, in possesso di documentata e qualificata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio, valutata secondo i parametri CIVR, (art.11 D.M. Miur n.2206 del 16/12/2003), in servizio presso l'Ateneo o nelle Università consorziate.

- b) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi
- c) l'individuazione di un docente di I o II fascia a tempo pieno, quale Coordinatore del corso, appartenente alla sede amministrativa, con specifica esperienza nelle aree scientifiche di riferimento, desumibile dalla produzione scientifica prodotta nell'ultimo quinquennio
- d) la eventuale, documentata, collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative
- e) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, enti pubblici, o soggetti privati italiani o stranieri
- f) l'attivazione di sistemi di valutazione volti ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dal presente comma nonché la rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo art.4, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi.

## **Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità**

- 1 La valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 sarà effettuata dal Nucleo di valutazione interno all'atto dell'istituzione in occasione di ogni richiesta di rinnovo. In tale circostanza il Nucleo di Valutazione verificherà la sussistenza dei requisiti di idoneità del Dottorato (numero di docenti e loro attività scientifica, strutture di ricerca, etc.). La carente o incompleta documentazione dell'attività scientifica di ciascun componente del Collegio comporta l'esclusione dall'attivazione del ciclo.
- 2 I Rettori delle Università inviano al Ministero, per la trasmissione al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa. Tali relazioni sono considerate anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo della Legge 3 Luglio 1998, n. 210, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.



# *Università degli studi di Palermo*

## **Art.4 – Obiettivi formativi e programmi di studio**

1. La formazione del Dottore di Ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione
2. Gli Organi accademici di cui all'Art. 2 comma 2 del presente Regolamento determinano, di concerto, gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di Dottorato, dandone ampia pubblicità al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
3. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'Art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'Art. 17 della Legge 5 Ottobre 1991 n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 5 della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Ogni corso di Dottorato deve avere un sito WEB dove presentare la propria proposta formativa all'avvio del ciclo, e ogni informazione utile.

## **Art. 5 – Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio Docenti, composto ai sensi dell'art.2 comma 5 punto a) del presente Regolamento, designa in apposita seduta il Coordinatore che sarà nominato con decreto del Rettore.  
Tale carica ha la durata di tre anni e può essere rinnovata  
Appena nominato, il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, sempre a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.  
In caso di dimissioni del Coordinatore la designazione del nuovo incaricato da parte del Collegio dei Docenti dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.  
Nelle more il ruolo sarà ricoperto dal docente decano del Collegio.  
Sostituzioni o integrazioni al Collegio saranno possibili e rese operative solo ad inizio di ciascun anno, previa valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei singoli Docenti da parte del Senato Accademico.
2. Alla fine di ciascun anno il Collegio Docenti con proprio deliberato, valutata l'attività di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporrà l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione.  
Non è consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternità o di grave e documentata malattia.
3. Nessun docente può far parte di due diversi Collegi, anche nel caso che si tratti di dottorati attivi presso Atenei diversi.

## **Art. 6 – Accesso**

1. Possono accedere al corso di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica, magistrale, o di una laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorità accademiche anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.  
Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di esame, un nuovo corso di dottorato di ricerca su posto non coperto da borsa.



# *Università degli studi di Palermo*

Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso per l'accesso ai corsi di dottorato, sarà espresso dal Collegio Docenti.

2. L'Università disciplina le prove di ammissione, assicurando un'ideale valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti.
3. I bandi di concorso per l'accesso ai corsi di dottorato dovranno prevedere adeguate modalità di selezione per gli studenti stranieri, atte a promuovere e incoraggiare la mobilità degli studenti e il carattere internazionale dei corsi.
4. Le prove di ammissione hanno lo scopo di accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
5. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi, per esami e titoli, è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al M.I.U.R. per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

Il bando di concorso indica:

- a. il numero complessivo di laureati da ammettere al Corso;
  - b. la durata del Corso;
  - c. i titoli valutabili e la tipologia di prove da sostenere;
  - d. i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi a carico dei dottorandi nonché la relativa disciplina degli esoneri;
  - e. il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 13;
  - f. nel caso di dottorati consortili, il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'articolo 15 comma 1, con l'indicazione dell'Ateneo consorziato che contribuisce agli oneri.
6. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.
  7. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia e almeno uno di altro Ateneo, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 3.

Il Collegio indica i nominativi di due docenti esterni (ordinari ed associati), di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità, ed una rosa di sei docenti (quattro tra ordinari ed associati e due ricercatori confermati). Per sorteggio sarà scelto un componente esterno, e l'altro sarà il supplente, e due componenti interni, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato.

Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine il Rettore provvederà a nominare direttamente la Commissione scegliendo tra sei nominativi che saranno individuati nella composizione sopraddetta dal Coordinatore del Corso di Dottorato.

8. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

## **Art. 7 Durata dei corsi e conseguimento del titolo**



# *Università degli studi di Palermo*

- 1 I corsi di Dottorato hanno la durata di tre anni e avranno inizio con il 1 gennaio dell'anno successivo alla deliberazione di istituzione.
- 2 L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
- 3 I dottorandi sono tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
- 4 Le strutture pertanto dovranno curare la tenuta di apposito registro ufficiale di presenza ("diario di bordo") che riporti le firme degli allievi e dei docenti nonché le attività e le ore di formazione svolte.
- 5 I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti sulla base delle vigenti disposizioni di legge.
- 6 Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibererà in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.
- 7 Al termine del corso, i dottorandi devono sostenere un esame finale per l'accertamento dei risultati scientifici conseguiti. L'esame consiste in una dissertazione su una tesi originale. Tali risultati vengono accertati da apposita Commissione. L'esame può essere ripetuto una sola volta.
- 8 La tesi può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
- 9 Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame.
- 10 L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento e la Biblioteca Centrale della Facoltà di afferenza del relatore.
- 11 L'Università cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.
- 12 L'Università cura l'albo aggiornato, distribuito per aree, dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nella sede di Palermo, sotto il tutorato di un docente dell'Ateneo che faccia parte del Collegio dei Docenti. L'albo, fruibile anche sul sito dell'Ateneo, recherà l'ubicazione della sede di conferimento, del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento.

## **Art. 8 Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo**

- 1 La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.  
Ove il Collegio ne ravvisi la necessità, può segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi curricula del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
- 2 La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari confermati, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso.  
Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.



# *Università degli studi di Palermo*

- 3 La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.
- 4 Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
- 5 La Commissione, ricevuta entro il 30 gennaio copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.
- 6 La Commissione, di norma, deve espletare le procedure per il conseguimento del titolo nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.
- 7 Alle procedure di valutazione e ai giudizi sui singoli candidati va assicurata idonea pubblicità.

## **Art. 9 - Adempimenti dei candidati**

- 1 Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di dicembre dell'ultimo anno di corso, corredata dalla deliberazione del Collegio Docenti.  
Entro lo stesso termine il candidato che abbia ottenuto dal Collegio dei Docenti l'autorizzazione alla proroga della presentazione della tesi deve presentare apposita istanza di proroga.
- 2 Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 15 febbraio, tre copie della tesi finale corredate dalla presentazione deliberata dal Collegio dei Docenti e da una certificazione del Coordinatore del corso che attesti l'avvenuto deposito presso di sé di altre tre copie sempre corredate dalla presentazione.  
Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione delle tre copie già depositate presso il Coordinatore a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame.

## **Art. 10 - Proroga della presentazione della tesi**

1. Il candidato ottenuta la proroga con decreto rettorale, dovrà presentare entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'istanza di ammissione all'esame finale, corredata dal deliberato favorevole del Collegio Docenti e mantenere l'impegno alla consegna della tesi entro il 15 febbraio successivo.
2. La proroga può essere concessa una sola volta, per il periodo fisso di un anno e non comporta ulteriore titolo a godere di borsa di studio.  
In caso di mancata attivazione del corso, il candidato può essere ammesso a sostenere l'esame finale anche in altra sede.
3. La proroga può essere concessa solo per uno dei seguenti motivi:
  - a) malattia prolungata;
  - b) maternità;
  - c) caso fortuito o forza maggiore;
  - d) motivata esigenza di approfondimento della tesi.

Per i primi tre casi il Collegio dei Docenti prende atto dell'idonea documentazione giustificativa prodotta; per gli altri casi valuta discrezionalmente.



# *Università degli studi di Palermo*

## **Art. 11 - Mancata presentazione del candidato all'esame finale**

- 1 Il candidato che non si presenta all'esame finale può essere giustificato ed ammesso quindi all'esame nella sessione successiva presso la stessa sede, ovvero in altra sede in caso di mancata attivazione del corso nell'Ateneo di Palermo, solo nei seguenti casi:
  - a. Malattia;
  - b. Maternità;
  - c. Caso fortuito o forza maggiore.
- 2 Tali ipotesi dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Rettore che ne valuterà la fondatezza.

## **Art. 12 - Conseguimento del titolo**

- 1 Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
- 2 Il titolo viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
- 3 Nel caso di esito negativo della prova, il candidato, a domanda, parteciperà ad altra sessione d'esame avendo l'obbligo di risottoporre alla valutazione del Collegio Docenti, la tesi finale.
- 4 Successivamente al rilascio, l'Università stessa cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Centrali Nazionali di Roma e Firenze.

## **Art. 13 - Contributi e Borse**

L'Università definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i contributi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione ed i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 Agosto 1998, n. 315, e successive modifiche e integrazioni;
- c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
- d) le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria;  
A parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;
- e) il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'Articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
- f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso;
- h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è bimestrale;



# *Università degli studi di Palermo*

- i) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50% per ogni giorno di effettiva permanenza in strutture straniere;
- j) detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia;
- k) Il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
- l) Ai dottorandi non è consentito cumulare la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti - art. 6 della Legge n. 398 del 30 Novembre 1989;
- m) In ottemperanza al comma 8 dell'art. 4 della Legge 3 Luglio 1998 n. 210 ai dottorandi è consentita, previo consenso e previa delibera del Collegio dei Docenti interessato, una limitata attività didattica, comunque non retribuita e non valutabile in CFU per i discenti. Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle tipologie previste dal disciplinare dei Professori a contratto e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università;
- n) i dottorandi che svolgono la propria attività presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale;
- o) in caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale (SISSIS - Scuola di specializzazione delle professioni legali), è consentito il congelamento di uno dei due Corsi subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi. Il dottorando vincitore su posto coperto da borsa perderà il beneficio al godimento della stessa a vantaggio del successivo candidato utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori;
- p) ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/97, il numero massimo di posti in soprannumero per la frequenza dei corsi di dottorato, riservati ai titolari di assegni di ricerca, è fissato pari ad 1 (uno) per ogni ciclo;
- q) In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;
- r) In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

## **Art. 14 - Compensi per le commissioni**

Il compenso per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

## **Art. 15 - Corsi di Dottorato istituiti fra consorzi di Università**

Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Palermo consorziata con altre Università, il Rettore stabilisce nel relativo decreto di istituzione il numero delle borse di studio finanziate dalle sedi consorziate. Le relative convenzioni per il finanziamento di tali borse dovranno essere stipulate in data antecedente all'emanazione del bando come previsto dall'art. 13 lettera f) del presente regolamento.

## **Titolo II**

### **Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo**



# *Università degli studi di Palermo*

## **Art.16**

L'Università di Palermo, su richiesta di singoli o gruppi di docenti, previo parere positivo del Nucleo di Valutazione e delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può partecipare all'istituzione di un Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altro Ateneo, o aderire ad un Dottorato già costituito in altra sede.

## **Art.17**

I Docenti afferenti a tali Dottorati presenteranno, singolarmente o collegialmente, all'atto della richiesta di stipula della convenzione, una relazione sull'attività svolta nell'ambito del Dottorato, fornendo al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione ogni elemento utile a supportare la richiesta nonché il quadro del Collegio dei Docenti distribuiti per sedi consorziate.

## **Art.18**

In base a tali dati, e tenuto conto anche del numero di docenti impegnati, l'Università di Palermo delibererà la concessione di borse di studio a condizione che fra i due Atenei sia stata stipulata una convenzione che preveda rapporti di reciprocità, anche fra dottorati di diverso ambito disciplinare.



# Università degli studi di Palermo

## Parametri di Valutazione e relativi pesi

	Parametri	Pesi proposti/86
1	Sedi e soggetti proponenti <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Presenza di più settori scientifico-disciplinari (rappresentati da almeno 3 Docenti)</li><li>◆ Più strutture dell'Ateneo (Dipartimenti e Centri interdipartimentali rappresentato da almeno 3 Docenti)</li><li>◆ Più sedi universitarie consorziate (allegare documentazione)</li><li>◆ Partecipazione soggetti esterni qualificati pubblici e privati (allegare convenzione)</li></ul>	Max 10  3  2  3  2
2	Accorpamenti di dottorati esistenti	Max 6
3	Descrizione obiettivi Dottorato <ul style="list-style-type: none"><li>◆ descrizione appena sufficiente</li><li>◆ descrizione più che sufficiente</li><li>◆ descrizione ampiamente articolata</li></ul>	Max 5  1 2 5
4	Descrizione sbocchi occupazionali <ul style="list-style-type: none"><li>a) Sbocchi occupazionali previsti<ul style="list-style-type: none"><li>◆ nessuna</li><li>◆ presente</li><li>◆ dettagliata</li></ul></li><li>b) Sbocchi occupazionali di qualificato livello realizzati nell'ultimo quinquennio<ul style="list-style-type: none"><li>◆ fino al 50 %</li><li>◆ oltre il 50%</li></ul></li></ul>	Max 4  0 1 2  1 2
5	Descrizione programma formativo <ul style="list-style-type: none"><li>◆ didattica frontale o cicli di seminari</li><li>◆ stage presso enti pubblici o privati qualificati</li><li>◆ periodi formazione estero</li></ul>	Max 6  2 2 2
6	5a) Formazione presso centri di rilievo internazionale nell'ultimo triennio: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 0.5 punti per ogni mese fino ad un massimo di 6 punti</li></ul>	Max 14  0-6



# Università degli studi di Palermo

	<p>5b) Produzione scientifica dottorandi di ricerca nell'ultimo quinquennio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ assente</li><li>◆ media (fino a 7 prodotti della ricerca di cui al comma a dell'art. 2)</li><li>◆ elevata (oltre 7)</li></ul>	<p>0</p> <p>3</p> <p>8</p>
7	<p>Strutture, attrezzature e risorse finanziarie disponibili per il programma formativo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ inadeguate</li><li>◆ parzialmente adeguate</li><li>◆ adeguate</li></ul>	<p>Max 5</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>5</p>
8	<p>Apporto finanziario esterno (escluso FSE e Università consorziate)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 borsa</li><li>- più borse</li><li>- finanziamenti specifici finalizzati</li></ul>	<p>Max 4</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>1</p>
9	<p>Collegio docenti</p> <p>a) numero componenti del Collegio dei SSD del dottorato</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fino a 16</li><li>• oltre 16</li></ul> <p>b) numero docenti responsabili di unità di ricerca nazionali negli ultimi 3 anni ( PRIN, CNR, PON, UE etc, escluso ex 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 punti per ognuno fino ad un massimo di 10</li></ul> <p>b) numero docenti responsabili di unità di ricerca locali negli ultimi 3 anni (PRIN, CNR, PON, POR, UE, etc, escluso ex 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 punti per ognuno fino ad un massimo di 6</li></ul>	<p>Max 20</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5-10</p> <p>2-6</p>
10	<p>Modalità di autovalutazione del dottorato</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Esplicitate ma in via di adozione</li><li>2) Esplicitate ed in atto applicate</li></ol>	<p>Max 3</p> <p>1</p> <p>3</p>
11	<p>Documentata presenza di collaborazioni internazionali del dottorato con dichiarazione delle Istituzioni scientifiche estere collaboranti</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Internazionalizzazione del dottorato</li><li>2) Cotutela internazionale</li><li>3) Presenza di collaborazioni internazionali</li></ol>	<p>Max 5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>2</p>



# *Università degli studi di Palermo*

12	Risultati cicli di dottorato precedenti quoziente titoli conseguiti/ posti banditi ultimo tre cicli 1) sotto 0,3 2) fino a 0,7 3) fino ad 1	Max 4  0 2 4
13	Carente o incompleta documentazione dell'attività scientifica di ciascun docente del Collegio	-3 punti per ogni caso verificatosi